



Il Direttore Aeroportuale
Verona

ORDINANZA 22/2007/BZ

- VISTI** gli artt. 687, 688, 705, 718 e segg., 1164, 1174 e segg. e 1235 del Codice della Navigazione;
- VISTO** l'articolo 6 del Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ;
- VISTO** il Capitolo 10 del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti;
- VISTA** la propria ordinanza n. 20/2007 che disciplina le regole di accesso di persone e mezzi alle aree aeroportuali;
- VISTA** la scheda n. 5 punto 3.5.1 del Programma Nazionale di Sicurezza redatto dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza Aerea;
- CONSIDERATA** la necessità di garantire la massima sicurezza possibile nella circolazione veicolare nelle aree aeroportuali interne poste oltre la linea di frontiera;
- VISTO** il programma di formazione per il conseguimento dell'Airside Driving Certificate, predisposto dal gestore aeroportuale in collaborazione con la Direzione Aeroportuale;

ORDINA

Art. 1 Airside Driving Certificate


Chiunque debba essere adibito in via continuativa alla guida di veicoli nelle aree aeroportuali interne poste al di là della linea di frontiera, oltre a possedere la patente di guida valida e adeguata alla categoria cui il veicolo impiegato appartiene, deve essere in possesso di apposita abilitazione alla guida, qui di seguito denominata ADC (Airside Driving Certificate). Per ottenere tale abilitazione, il titolare deve dimostrare il possesso delle adeguate conoscenze teorico-pratiche relative allo speciale ambiente in cui la guida si esplica, da verificarsi a cura di apposita Commissione nominata in sede aeroportuale.

Art. 2 Tipologie di Airside Driving Certificate

Le abilitazioni alla guida nelle aree aeroportuali, a seconda delle necessità, saranno di due tipi:



000442

Direttore Aeroportuale
VeronaVerona,
Prot. OVR-07/05/2007-0001773-PENAC Ufficio Bolzano
Soc. ABD spa
ENAV spa Bolzano

Oggetto: trasmissione Ordinanza 22/2007/BZ

Si trasmette in allegato l'Ordinanza in oggetto, in materia di abilitazione alla guida nelle aree aeroportuali, con invito a darne la più ampia diffusione a tutti gli Enti e gli Operatori aeroportuali, anche tramite la convocazione di apposita riunione operativa.

Il direttore aeroportuale
Dr. Eleonora Italia

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Eleonora Italia', written over the typed name.

RAB CUB Vigili del Fuoco

- **Limited (L)** abilitazione alla sola guida sulla strada perimetrale e zone limitrofe agli hangar
- **Unlimited (U)** abilitazione alla guida anche sui piazzali ed in area di manovra

Art. 3 Procedura per corsi ed esami

La procedura per la richiesta della abilitazione ed il sostenimento degli esami dovrà essere presentata dal gestore aeroportuale entro 20 giorni dalla data della presente ordinanza, e diffusa tramite ENAC, Ufficio Aeroportuale di Bolzano.

In ogni caso, la procedura dovrà seguire le seguenti linee guida:

- adeguata pubblicità e periodicità dei corsi di addestramento per il conseguimento, per il mantenimento e per il rinnovo dell'ADC
- previsione di un numero di ore di formazione teorica e di addestramento e familiarizzazione pratica alla guida
- adeguata pubblicità e periodicità di esami
- superamento delle prove di esame al raggiungimento di almeno l'80% di risposte esatte

Art. 4 Organizzazione didattica e tenuta dati

la Soc. ABD spa provvederà alla organizzazione didattica e alla sua tempistica, nonché alla tenuta dei registri delle abilitazioni richieste e di quelle rilasciate.

Art. 5 Obblighi di tenuta ed esibizione ADC

L'ADC ("L" o "U") deve essere sempre portata al seguito del conducente e deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi competenti. Tale documento non sostituisce la patente di guida, che resta l'unico documento valido ai fini dell'individuazione delle capacità tecniche, fisiche e psicologiche, e delle categorie di veicoli che il titolare è abilitato a condurre.

Art. 6 Domanda

Ogni Ente o Società aeroportuale che ha necessità di impiegare il proprio personale alla guida di mezzi in air side deve presentare la domanda di conseguimento su appositi moduli, che verranno predisposti e resi reperibili dalla Soc. ABD spa

Art. 7 Norme di circolazione in air side

Tutti i soggetti aeroportuali dovranno attenersi, riguardo alla circolazione airside, a quanto specificamente previsto nel Regolamento di Scalo, nelle specifiche Ordinanze della DA e nel Manuale di Aeroporto.

Art. 8 Scadenza ADC

L'abilitazione ADC ha validità di tre anni dalla data del rilascio.

Scaduto tale termine, dovrà essere svolto un corso di mantenimento - recurrent training. Entro la data di scadenza, pertanto, dovrà essere presentata domanda di rinnovo e dovrà essere espletato il "Recurrent Training".

Art. 9 Recurrent training

Il "recurrent training" dovrà essere svolto, oltre che allo scadere triennale della abilitazione, anche nei seguenti casi, che verranno comunicati a tutti gli operatori ed Enti aeroportuali dalla Società ABD spa:

- rilevanti modifiche del lay out della viabilità interna aeroportuale, che comporti la necessità di una nuova familiarizzazione;
- in caso di rilevanti modifiche alle procedure o normative attinenti la circolazione dei veicoli in air side, che comportino anch'esse la necessità di una nuova familiarizzazione

Art. 10 Mancanza ADC

Chiunque venga sorpreso alla guida di veicoli all'interno delle aree aeroportuali e sia sprovvisto dell'abilitazione ADC, verrà sanzionato ai sensi dell'art. 1174 1° comma. Analoga sanzione verrà applicata al responsabile locale della struttura cui il conducente appartiene. Qualora un conducente sia in possesso dell'abilitazione ADC, ma ne risulti sprovvisto all'atto del controllo, è tenuto ad esibire agli Organi che hanno effettuato il controllo entro 24 ore.

Art. 11 Personale sprovvisto di ADC

Coloro per i quali viene richiesto un permesso di accesso provvisorio, ed abbiano necessità di operare con veicoli in air side, potranno condurre il mezzo con a fianco personale in possesso dell'abilitazione ADC corrispondente al tipo di attività espletata, o al seguito di altro mezzo con conducente in possesso delle predetta abilitazione. L'Ente o la Ditta referente provvederà a fornire il personale a tal fine.

Art. 12 Personale in possesso di ADC per altri aeroporti

I conducenti normalmente impiegati in altre strutture aeroportuali nazionali in possesso di titolo ADC rilasciato da altra Direzione Aeroportuale, e che dovessero prestare la propria attività lavorativa presso l'aeroporto di Bolzano, potranno, a richiesta, essere esonerati dal sostenere la prova teorica per il rilascio di ulteriore titolo, fatta salva la necessità di svolgere la parte pratica di addestramento, quale familiarizzazione sul lay out e sulle procedure locali. La Società ABD spa valuterà l'equipollenza del titolo stesso in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche dell'aeroporto di appartenenza.

Art. 13 Obbligo di segnalazione

E' fatto obbligo di segnalare tempestivamente ad ENAC - Ufficio Aeroportuale di Bolzano, e alla Soc. ABD spa, qualunque incidente e/o

qualunque anomalia verificatesi nel corso della guida di veicoli nelle aree interne aeroportuali

Art. 14 Sanzioni

La violazione delle disposizioni in materia di circolazione in air side saranno punite ai sensi del codice della navigazione e del Codice della Strada.

Gli organi preposti al controllo sono ENAC, Direzione Aeroportuale Verona, Ufficio Aeroportuale Bolzano, e le Forze di Polizia - Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri.

L'abilitazione ADC sarà ritirata nel caso in cui il titolare, entro 18 mesi da una prima infrazione, incorra una seconda volta in una delle seguenti infrazioni:

- violazione dell'obbligo di dare la precedenza agli aeromobili
- violazione dell'obbligo di dare la precedenza ai pedoni, in particolare ai passeggeri
- violazione dei limiti di velocità
- inosservanza della segnaletica che regola la circolazione in air side
- aver provocato un incidente con persone, aeromobili o altri veicoli.

Coloro cui venga ritirata l'abilitazione, quale sanzione di cui al comma precedente, potranno riottenersela sostenendo nuovamente la prova teorica.

Art. 15 Decorrenza

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data della stessa. Entro il termine di 90 giorni la presente ordinanza e la procedura presentata dalla Società ABD spa dovranno essere implementate.

Art. 16 Obbligo di osservanza

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.

Verona, 7 Maggio 2007

Dr. ssa Eleonora Italia